

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 15/02/2017**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39064-l-incidente-del-velivolo-militare-russo>**

**Autore: Paccione Giuseppe**

**L'incidente del velivolo militare russo**

# L'INCIDENTE DEL VELIVOLO MILITARE RUSSO. CONTROVERSIA FRA RUSSIA E TURCHIA: REAZIONE SPROPORZIONATA E VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELL'USO DELLA FORZA IN BASE ALLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE

Di Giuseppe Paccione

**SOMMARIO:** - 1. Introduzione; - 2. Aspetti giuridici della vicenda circa l'impiego della forza e la posizione della Russia; - 3. La reazione della Turchia può essere considerata lecita?; - 4. Questione di adottare misure in autotutela e l'uccisione del pilota in violazione del diritto d'umanità.

1. È un eufemismo sostenere che l'abbattimento del velivolo militare, battente bandiera dello Stato russo, Sukhoi Su-24, da parte delle forze aeree turche, accaduto il 24 novembre del 2015, ha cagionato forti tensioni fra i due Stati che sono coinvolti nella lotta contro lo Stato islamico in Siria<sup>1</sup>. Tensioni che, poi, si sono raffreddate con le scuse presentate dal governo turco di Erdogan il 28 giugno 2016<sup>2</sup> e dall'incontro presso il Cremlino del Presidente turco, dopo il golpe, del 15 luglio 2016, con il Presidente russo Vladimir Putin il 9 agosto 2016, per ripristinare i buoni rapporti da entrambi i Paesi<sup>3</sup>. Sia chiaro che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan conta di aprire una nuova tappa nelle relazioni con la Russia.

Il riavvicinamento è arrivato prima con una lettera inviata a Mosca, con cui Erdogan esprimeva rammarico per l'abbattimento del caccia russo, e poi con una telefonata dal Cremlino, il giorno dopo del grave attentato all'aeroporto Ataturk di Istanbul. Le precise circostanze dell'incidente restano controverse e sono rimaste forse poco chiare. I fatti sono stati resi noti attraverso investigazioni dettagliate e autonome, come hanno affermato, inter alia, il Segretario Generale delle Nazioni Unite e il presidente degli Stati Uniti d'America<sup>4</sup>. Sebbene alcuni elementi siano stati accolti come fatti determinati, attraverso le dichiarazioni pubbliche e la copertura dei media, alcuni elementi cruciali rimangono nella titubanza e, quindi, ancora discussi.

Un bombardiere, battente bandiera dello Stato russo, il 24 novembre del 2015, aveva intrapreso un'operazione nel nord-ovest dello Stato siriano, in una regione controllata dalle forze di opposizione che sono in contrasto con Al-Assad, attuale presidente siriano, nei pressi della regione di *Yayladağı* che confina con la Turchia. Il velivolo russo veniva intercettato e abbattuto da un missile partito da un jet F-16, battente bandiera turca, e schiantato sul suolo siriano. Si è dibattuto se il velivolo militare russo avesse violato lo spazio aereo della Turchia. Il pilota e il copilota

---

<sup>1</sup> See for the historical background and the more recent context of Russian-Turkish relationships (from a Turkish standpoint), A. UNVER, Clash of Empires: Why Russia and Turkey Fight, Foreign Affairs (Nov.29, 2015), <https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-11-29/clash-empires>.

<sup>2</sup> Ankara incassa una riapertura di dialogo e una schiarita nelle relazioni diplomatiche con una potenza importante per la sua collocazione strategica: la Russia. Una telefonata tra i presidenti Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, dopo che il primo lunedì ha presentato in una lettera le scuse per l'abbattimento di un caccia russo a novembre, ha portato allo sblocco delle relazioni commerciali e ha fissato un appuntamento vis-à-vis tra i due leader.

<sup>3</sup> A. BENIGNETTI, Erdogan vola da Putin, 09/08/2016, in <http://www.occhidellaguerra.it/erdogan-vola-da-putin/>.

<sup>4</sup> Ban Concerned over Downing of Russian Plane by Turkish Air Force, Urges Measures to Lower Tensions, UN News Center (Nov. 24, 2015), <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52641#.VqtEeln4NPZ>.

riuscirono ad attivare il sistema di eiezione e sfuggire dall'aereo colpito. Pare che il copilota, il tenente colonnello Oleg Peshkov, sia stato colpito e ucciso dalle forze ribelli turche presenti in Siria<sup>5</sup>. Alcuni media, invece, avevano riportato che entrambi i piloti erano stati uccisi<sup>6</sup>. Secondo il quotidiano siriano al-Watan, il pilota, il capitano Konstantin Murakhtin, in base a quanto detto, sia stato soccorso dalle forze speciali siriane<sup>7</sup>. Altre fonti, comprese quelle rilasciate dal Ministero della Difesa russo, rammentavano di un'operazione congiunta tra la Russia e la Siria che portava alla morte del soldato Aleksandr Pozynich, uno dei militari dell'esercito russo coinvolto durante il soccorso per il recupero dei due piloti<sup>8</sup>. Un video, a quanto si dice, sia stato girato dai membri della prima divisione costiera dell'esercito siriano libero, addestrato dagli statunitensi, in cui emerge il momento dove si vede un militante mentre attacca e distrugge un elicottero di nazionalità russa con un missile BGM-71-TOW anticarro<sup>9</sup>. Questo avvenimento ha avuto luogo in prossimità della zona dov'è avvenuto lo schianto. Subito dopo, vi sono state una serie di manifestazioni davanti alla sede diplomatica della Turchia a Mosca, con lanci di pietre verso i locali dell'ambasciata, che hanno causato danni materiali. Per alcuni media, le autorità di polizia, che avevano il compito di proteggere i locali diplomatici, non sono intervenute per ripristinare l'ordine e garantire la sicurezza attorno all'ambasciata<sup>10</sup>.

Le Parti non sono d'accordo sulle nette circostanze che hanno condotto l'attacco. Il presidente Vladimir Putin – che ha giudicato l'azione come una vera e propria pugnalata alle spalle, posto in atto dalla complicità dell'ISIS – ha sostenuto che il velivolo militare russo non ha mai oltrepassato il confine turco e neppure minacciato o posto in pericolo la sicurezza dello Stato turco<sup>11</sup>. Egli ha anche posto in chiaro che, nel momento in cui veniva colpito da un missile, il velivolo militare stava volando ad un'altitudine di circa sei mila metri nello spazio aereo siriano a distanza di un chilometro dal confine turco. Secondo una lettera<sup>12</sup> trasmessa dal

---

<sup>5</sup> Meg Warner & Jason Silverstein, Russian Pilot Rescued from Downed Warplane Says Turkey Gave No Warning before Firing Despite Cockpit Audio: 'Change Your Heading South Immediately,' New York Daily News (Nov. 25, 2015), <http://www.nydailynews.com/news/world/pilot-downed-russian-warplane-live-article-1.2446187>. Other sources identified the dead co-pilot as Major Sergei Aleksandrovich Rumyantsev. See, e.g., Syrian Rebels Reveal Identity of Dead Russian Su-24 Pilot, UNIAN Information Agency (Nov. 24, 2015), <http://www.unian.info/world/1193193-syrian-rebels-reveal-identity-of-dead-russian-su-24-pilot.html>.

<sup>6</sup> Turkmen Forces in Syria Shot Dead Pilots of Downed Russian Jet: Deputy Commander, Reuters (Nov. 24, 2015), <<http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-shooting/idUSKBN0TD1T620151124>>; Sara Malm et al., *Helpless Russian Pilots 'Were Shot Dead as They Parachuted to the Ground: 'Furious Putin Accuses Turkey of 'Treachery' after It Downs Jet over Syrian Rebel Territory*, The Daily Mail (Nov. 24, updated Nov. 30, 2015), <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3331558/Turkey-shoots-fighter-jet-Syrian-border-Local-media-footage-flaming-plane-crashing-trees.html>.

<sup>7</sup> Syrian Paper Recounts Rescue of Downed Russian Pilot, NDTV (November, 26, 2015), <http://www.ndtv.com/world-news/syrian-paper-recounts-rescue-of-downed-russian-pilot-1247966>; Sukhoi a-battu: une operation commando de 12 heures pour sauver le pilote russe, L'Orient – Le Jour (Nov. 26, 2015), <http://www.lorientlejour.com/article/957179/sukhoi-abattu-une-operation-commando-de-12-heures-pour-auver-le-pilote-russe.html>.

<sup>8</sup> *Missing Russian Jet Pilot 'Alive and Well' in Syria*, BBC (Nov. 25, 2015), reperibile in <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34917485>. [hereinafter Missing Russian Jet Pilot].

<sup>9</sup> FSA Video Claims Russian-Made Helicopter Hit with US-Made TOW Missile near Su-24 Crash Site, RT (Nov. 24, 2015), <https://www.rt.com/news/323306-video-russia-helicopter-syria/>.

<sup>10</sup> *La Russie 'ne fera pas la guerre a la Turquie, malgre une provocation*, Radio Television Suisse (Nov. 25, 2015), visibile sulla pagina seguente: <http://www.rts.ch/info/monde/7283415-la-russie-ne-fera-pas-la-guerre-a-la-turquie-malgreune-provocation.html>.

<sup>11</sup> *Turkey Downing of Russia Jet 'Stab in the Back' – Putin*, BBC (Nov. 24, 2015), <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34913173>.

<sup>12</sup> This morning (24 November), 2 SU -24 planes, the nationality of which are unknown have approached Turkish national airspace in Yayladağı/Hatay region. The planes in question have been warned 10 times during a period of 5 minutes via 'Emergency' channel and asked to change their headings south immediately. Disregarding this warning, both planes, at an altitude of 19,000 feet, violated Turkish national airspace to a depth of 1.36 miles and 1.15 miles in depth in length for 17 seconds from 9.24'.05" local time. Following the

rappresentante permanente turco presso le Nazioni Unite al presidente e rappresentante del Regno Unito di turno del Consiglio di Sicurezza, Mr. Matthew Rycroft, e la dichiarazione del Primo ministro del governo di Ankara Ahmet Davutoğlu e, ovviamente, del presidente della repubblica turca Recep Tayyip Erdoğan, le autorità turche affermavano che l'attacco ha avuto seguito a causa della violazione della sovranità e indipendenza turca e in conformità alle regole d'ingaggio<sup>13</sup>.

Sebbene queste importanti ripercussioni dello specifico evento, nelle relazioni internazionali, esigano molta attenzione – non meno per la ragione che costituisce il primo confronto sul piano militare tra la Russia e uno Stato membro della NATO – va posto in un'ampia struttura del conflitto armato in corso in Siria e le tensioni che hanno cagionato fra il governo turco e quello siriano. Dallo scoppio del conflitto nel 2011, vi sono stati alcuni scontri al confine fra la Turchia e la Siria, compreso l'abbattimento di velivolo F-4 Phantom, battente bandiera turca, dalle forze aeree siriane nel 2012 e l'abbattimento di un elicottero siriano da un velivolo da combattimento turco nel settembre 2013<sup>14</sup>.

2. Sul piano del diritto internazionale, questi eventi fanno sorgere alcune importanti domande relative all'impiego dell'azione coercitiva armata ovvero l'uso della forza e le norme afferenti al conflitto armato<sup>15</sup>. Ammettiamo l'ipotesi che la violazione dello spazio aereo turco ci sia stata da parte del velivolo militare russo, poteva essere ritenuta l'azione di risposta della Turchia rientrando nel contesto del diritto internazionale generale? L'incursione del velivolo militare russo, inoltre, nello spazio aereo turco, poteva durare pochi secondi tanto da essere qualificato come un attacco armato che ha fatto scattare il diritto di legittima difesa? La reazione turca ha rispettato i parametri della necessità e proporzionalità dell'uso della forza per rispondere alla minaccia posta, pur se minima, dalla violazione della sovranità dello Stato turco? Per converso, ammettendo che il velivolo militare, appartenente alle forze aeree russe, non avesse violato i cieli turchi, l'attacco turco equivale a un attacco armato ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite? Dal punto di vista dello jus in bello, ci si domanda anche se il colpire i due piloti del velivolo russo da parte dei ribelli siriani armati durante la loro discesa violava le norme di diritto internazionale d'umanità. E, tanto per chiudere e affrontare in modo dettagliato questa mia analisi, ci si chiede se le autorità di Mosca si sono attenuti ai loro doveri di applicare le norme della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1969 circa la protezione che dovevano fornire all'ambasciata turca che ha subito delle proteste, accompagnate dal gettito di sassi contro i locali della sede diplomatica a Mosca.

---

violation, plane 1 left Turkish national airspace. Plane 2 was fired at while in Turkish national airspace by Turkish F-16s performing air combat patrolling in that area in accordance with the rules of engagement. Plane 2 crashed onto the Syrian side of the Turkish-Syrian border (contenuto della lettera). *Turkey's Statement: Claims Russia Violated Airspace for Just '17 Seconds' with Very Slow 243 Miles/Hour Jet*, Wikileaks (Nov. 24, 2015), <https://twitter.com/wikileaks/status/669204928984915968>.

<sup>13</sup> Tulay Karadeniz & Maria Kiselyova, Turkey Downs Russian Warplane near Syria Border, Putin Warns of 'Serious Consequences,' Reuters (Nov. 25, 2016), <http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisissyria-turkey-idUSKBN0TD0IR20151125>.

<sup>14</sup> Syria-Turkey Tension: Assad 'Regrets' F-4 Jet's Downing, BBC (Jul. 3, 2012), <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18685250>; Kareem Fahim & Sebnem Arsu, Turkey Says It Shot Down Syrian Military Helicopter Flying in Its Airspace, N.Y. Times (Sep. 16, 2013), <http://www.nytimes.com/2013/09/17/world/europe/turkey-syria.html>.

<sup>15</sup> Kubo Mačák, Was the Downing of the Russian Jet by Turkey Illegal?, EJIL: Talk! (Nov. 26, 2015), <http://www.ejiltalk.org/was-the-downing-of-the-russian-jet-by-turkey-illegal/>; Nicolas Carrillo Santarelli, Derecho de Turquía a defender su espacio aereo... a sangre y fuego? Porsupuesto que no (actualizado), Jus Orbi (Nov. 26, 2015), <https://jusorbi.wordpress.com/2015/11/26/derecho-de-turquia-a-defender-su-espacio-aereo-a-sangre-y-fuego-por-supuesto-que-no/>.

La prima questione che riguarda lo jus contra bellum sta nell'evidenziare se la presunta violazione del territorio della Turchia da parte del velivolo militare russo possa essere paragonato all'impiego dell'azione coercitiva armata che viola l'articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite, che concerne il dovere di astenersi dall'uso della forza e non solo<sup>16</sup>. Se questo fosse il caso, sarebbe necessario stabilire se l'impiego dall'azione militare equivalga a un vero e proprio attacco armato. È generalmente ammesso che non tutte le forme che riguardano l'uso della forza armata equivalgano a un attacco armato nel significato dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite<sup>17</sup>. Di certo, se le azioni da parte della Russia non raggiungono la soglia per poter utilizzare la forza armata, la loro qualificazione come attacco armato è ipso jure esclusa.

Gli incidenti aerei di questo genere non sono rari nella prassi internazionale. Credo che sia fondamentale riportare alcuni esempi precedenti che hanno coinvolto velivoli civili come l'abbattimento del volo di linea KAL-007 della compagnia aerea coreana da parte di aerei militari dell'allora Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche agli inizi del mese di settembre del 1983<sup>18</sup>, come pure l'abbattimento del volo di linea 655 della compagnia iraniana che venne colpito da un missile terraaria lanciato dall'incrociatore USS Vincennes nel luglio 1988<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite (articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite).

<sup>17</sup> Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale (articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite). Si veda: *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicar. v. U.S.), 1986 I.C.J. 14, p. 101 (June 27); *Oil Platforms* (Islamic Republic of Iran v. U.S.), 2003 I.C.J. 161, p.186–87 (November 6); *Eritrea-Ethiopia Claims Commission – Partial Award: Jus Ad Bellum – Ethiopia's Claims 1–8*, 26 R.I.A.A. 457, p.12(U.N. 2005). See, for a critical analysis of this case-law, Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence* 207–13 (5th ed., Cambridge University Press 2012).

<sup>18</sup> Il volo Korean Air Lines 007 (noto anche con le sigle KAL007 e KE007) era un volo civile di linea sudcoreano da New York City a Seoul via Anchorage. Il 1° settembre 1983 l'aereo di linea in servizio venne abbattuto da un intercettore dell'Unione Sovietica nei pressi dell'isola Moneron ad ovest di Sachalin nel mar del Giappone. Nel disastro perirono 269 persone. See, for this event leading to the adoption of the 1984 Protocol, Gilbert Guillaume, *Les grandes crises internationales et le droit* 61–78 (Seuil 1994); Jacqueline de la Rochere, *L'affaire de l'accident du Boeing 747 de Korean Airlines*, 29 *Annuaire français de droit international* (AFDI) 749 (1983). doi:10.3406/afdi.1983.2579; Gerald F. Fitzgerald, *The Use of Force against Civil Aircraft: The Aftermath of the KAL Flight 007 Incident*, 22 *Can. Y.B. Int'l L.* 291 (1984); Farooq Hassan, *The Shooting down of Korean Airlines Flight 007 by the USSR and the Future of Air Safety for Passengers*, 33 *Int'l & Comp. L.Q.* 712 (1984); Ingrid L. Jahn, *Applying International Law to the Downing of Korean Air Lines Flight 007 on September 1, 1983*, 27 *German Y.B. Int'l L.* 444 (1984); Masahiko Kido, *The Korean Airlines Incident on September 1, 1983, and Some Measures Following It*, 62 *J. Air L. & Com.* 1049 (1997); Jeffrey D. Laveson, *Korean Airline Flight 007: Stalemate in International Aviation Law – A Proposal for Enforcement*, 22 *San Diego L. Rev.* 859 (1985); Nicholas J. Mullany, *The Legal Implications of the Soviet Union's Assertions Concerning the Downing of Kal Flight 007*, 19 *U. W. Austl. L. Rev.* 419 (1989), available at <http://www.austlii.edu.au/au/journals/UWALawRw/1989/21.html>; Eugene Sochor, *ICAO and Armed Attacks against Civil Aviation*, 44 *International Journal: Quarterly of the Canadian Institute of International Affairs* 134 (1988–89); *Legal Argumentation in International Crises: The Downing of the Korean Air Lines Flight 007*, 97 *Harv. L.Rev.* 1198 (1983); *KAL007 – The Sequel – ICAO Assembly Resolution, 1984 Austl. Int'l L. News* 344.

<sup>19</sup> Il volo Iran Air 655 (IR655) era un volo di linea della Iran Air che il 3 luglio 1988 venne abbattuto da un missile statunitense mentre sorvolava lo Stretto di Hormuz. L'aereo, un Airbus A300B2-203, in volo da Bandar Abbas a Dubai, venne colpito da un missile terra-aria lanciato dall'incrociatore Vincennes della US Navy che ne causò la distruzione e uccise tutti i 290 passeggeri compresi 66 bambini.<sup>[2][3]</sup> L'incidente del volo 655 è attualmente l'ottavo più grave accaduto nel mondo per numero di vittime, il più grave avvenuto nell'Oceano Indiano ed il più grave che ha visto coinvolto un A300.<sup>[1]</sup> Al momento dell'abbattimento il Vincennes navigava in acque territoriali iraniane e il volo IR655 si trovava nello spazio aereo iraniano..David K. Linnan, *Iran Air Flight 655 and Beyond: Free Passage, Mistaken Self-Defense, and State Responsibility*, 16 *Yale J. Int'l L.* 245 (1991); Excerpts from Report of ICAO Fact-Finding Investigation Pursuant to Decision of ICAO Council of

Infatti, il primo di questi incidenti facilitò lo sviluppo in un insieme di standard che va applicato per intercettare voli civili di linea, attraverso l'adozione della Convenzione relativa *all'aviazione civile internazionale* del 7 dicembre 1944, firmato a Chicago, dove è stato aggiunto il Protocollo di Montreal del 10 maggio 1984<sup>20</sup>, in cui è stato inserito l'articolo 3-bis in base al quale si impone agli Stati contraenti l'astensione dal ricorso alle armi contro aerei civili in volo e, in caso di intercettazione, la vita delle persone a bordo e la sicurezza degli aerei non debbano essere poste in pericolo<sup>21</sup>. Questa disposizione è stata voluta in maniera forte a seguito dell'abbattimento, da parte dell'allora URSS, di un aereo civile, battente bandiera della Corea del Sud, che aveva la sola colpa di aver violato lo spazio aereo dell'Unione Sovietica nel 1984<sup>22</sup>.

Tuttavia, il diritto internazionale pare che sia molto indeterminato – e, direi, in una certa misura un pò confuso – riguardo ai casi che vedono coinvolti i velivoli militari. L'abbattimento del velivolo di ricognizione US-Lockheed U-2 sul territorio sovietico, il 1° maggio 1960<sup>23</sup>, e l'abbattimento Breguet Atlantic delle forze aeree del Pakistan da parte di aerei militari dell'Unione d'India sul territorio di Rann di Kutch nell'agosto 1999<sup>24</sup>, annoverano fra i più ben noti e documentati incidenti. Ancora, le accuse di violazione dello spazio aereo di uno Stato sovrano avvengono di solito nei casi di controversie territoriali. Difatti, in questo contesto, il sorvolo del territorio contestato o adiacente alla zona marittima soventemente costituisce uno strumento per uno Stato per indicare il rifiuto delle pretese territoriali esorbitanti da parte di un altro Stato, così da precludere la possibilità che la sua inattività possa essere interpretata come un aver fornito il consenso. Questo può essere confermato, ad esempio, nei rapporti tra la Grecia e la Turchia nel mare Egeo, come pure lo si può attestare nell'ambito della controversia sia territoriale, sia marittima nel mare del Sud della Cina<sup>25</sup>, e nell'incidente avvenuto nell'agosto del 1981 nel Golfo di Sidra, quando un caccia F-14, battente bandiera statunitense, abbatté due velivoli Sukhoi Su-22, che battevano bandiera libica, sul mare internazionale<sup>26</sup>. Difatti,

---

July 14, 1988, 83 Am. J. Int'l L. 332 (1989); Harold G. Maier, *Ex Gratia Payments and the Iranian Airline Tragedy*, 83 Am. J. Int'l L. 325 (1989).

<sup>20</sup> Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation (Article 3 bis), May 10, 1984, 2122 U.N.T.S. 337, 346–47. See, e.g., Ruwantissa Abeyratne, *Convention on International Civil Aviation: A Commentary* 67–73 (Springer 2014); Kimberley N. Trapp, *Uses of Force against Civil Aircraft*, EJIL: Talk! (Jun. 28, 2011), <http://www.ejiltalk.org/uses-of-force-against-civil-aircraft/>; Jean-Claude Pirus, *L'interdiction du recours a la force contre les aeronefs civils, l'amenagement de 1984 a la Convention de Chicago*, 30 *Annuaire francais de droit international* (AFDI) 711 (1984). doi:10.3406/afdi.1984.2630; William J. Hughes, *Aerial Intrusions by Civil Airliners and the Use of Force*, 45 *J. Air L. & Com.* 595 (1980).

<sup>21</sup> *Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato deve astenersi dal ricorrere all'impiego delle armi contro gli aeromobili civili in volo e che in caso di intercettazione la vita delle persone che si trovano a bordo degli aeromobili e la sicurezza degli aeromobili non devono essere messe in pericolo.* Questa disposizione non dovrà essere interpretata come modificante in qualsivoglia maniera i diritti e gli obblighi degli Stati in virtù della Carta delle Nazioni Unite.

<sup>22</sup> F. BARILE, *Intercettazione di aerei civili stranieri*, in *Rivista Diritto Internazionale*, 1984, p.520 ss.; A. LEFEBVRE D'OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, Giuffrè, Milano, 2013, p.91 ss.

<sup>23</sup> Quincy Wright, *Legal Aspects of the U-2 Incident*, 54 *Am. J. Int'l L.* 836 (1960); Oliver J. Lissitzyn, *The Treatment of Aerial Intruders in Recent Practice and International Law*, 47 *Am. J. Int'l L.* 559 (1953); Rupchand C. Hingorani, *Aerial Intrusions and International Law*, 8 *Neth. Int'l L. Rev.* 165 (1961).

<sup>24</sup> J.G. Merrills, *The Aerial Incident of 10 August 1999 (Pakistan v. India)*, *Judgment on Jurisdiction*, 50 *Int'l & Comp. L.Q.* 657 (2001); Rajiv Nanda, *International Law and the Aerial Incident Case: Pakistan vs. India* (Universal Law Pub. 2002); *Shootdown! The Atlantique Incident and the Phantom of the Syria*, *Bill the Butcher* (Jun. 27, 2012), <http://bill-purkayastha.blogspot.ch/2012/06/shootdown-atlantiqueincident-and.html>.

<sup>25</sup> Vivek Kapur, *Chinese Aerial Patrols over Senkaku Islands*, *Institute for Defence Studies and Analyses* (Dec. 24, 2012), [http://www.idsa.in/issuebrief/ChineseAerialPatrolsOverSenkakuIslands\\_VivekKapur\\_241212](http://www.idsa.in/issuebrief/ChineseAerialPatrolsOverSenkakuIslands_VivekKapur_241212).

<sup>26</sup> Steven R. Ratner, *Gulf of Sidra Incident of 1981: A Study of the Lawfulness of Peacetime Aerial Engagements*, 10 *Yale J. Int'l L.* 59 (1984). See, for the broader context of Libyan claims over the Gulf of Sidra, Yehuda Z. Blum, *The Gulf of Sidra Incident*, 80 *Am. J. Int'l L.* 668 (1986); John M. Spinnato, *Historic and Vital Bays: An Analysis of Libya's Claim to the Gulf of Sidra*, 13 *Ocean Dev. & Int'l L.* 65 (1983).

come viene enunciato nell'articolo 3 (c) della Convenzione di Chicago del 1944, nessun aeromobile pubblico, di uno Stato contraente, può sorvolare il territorio di un altro Stato o atterrarvi, salvo autorizzazione data mediante accordo speciale o in altro modo e conformemente alle condizioni di tale autorizzazione<sup>27</sup>. Dipendendo dalle circostanze, tuttavia, la penetrazione nello spazio aereo di velivoli militari può essere ritenuto come esempio di minaccia di forze militari che potrebbe scontrarsi con il dettame dell'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite<sup>28</sup>. Non possono, tuttavia, qualificarsi automaticamente in sé stessi come strumenti della forza armata che sono inibiti proprio dall'articolo de quo?

Questo solleva il problema della presenza di una soglia minima di coercizione per gli atti che ricadono sotto l'ombrello dell'articolo 2, paragrafo 4, della Carta di San Francisco. La prassi degli Stati, difatti, dimostra i casi che non implicano la caduta dell'intento ostile al di sotto della soglia che non sono stati trattati nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 4<sup>29</sup>. Il rapporto del 2008 dell'IFFM (Independent Fact-Finding Mission), che concerneva il conflitto bellico tra la Russia e la Georgia, statuiva che l'intercettazione di un solo velivolo militare si trova al limite dell'articolo 2, paragrafo 4, della Carta di San Francisco del 1945<sup>30</sup>. La difficoltà principale di questo approccio è quella di disegnare la linea fra alcuni casi di poca importanza di ricorso all'azione coercitiva armata, richiamando misure strettamente necessarie di polizia come una questione di mantenimento dell'ordine pubblico, e i casi dell'impiego della forza militare ricadente nell'alveo dell'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite. Ciò deve essere fatto da criteri di gravità di valutazione e l'intento dello Stato soggetto a un attacco<sup>31</sup>.

Il contesto politico, certamente, peserà profondamente sulla valutazione soggettiva degli Stati coinvolti. Nella fattispecie, sebbene le tensioni sono tangibili nelle dichiarazioni pubbliche, sembra che sia la Russia, sia la Turchia abbiano manifestato la volontà di trovare una soluzione e di tenere basso il tono. Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha asserito che l'arte della diplomazia e il disinnescamento dei rapporti difficili di entrambi gli Stati sono fondamentali per raggiungere l'obiettivo di una soluzione<sup>32</sup>. Questa presa di posizione è stata anche condivisa dal presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite Matthew Rycroft<sup>33</sup>. All'inizio della crisi, entrambi gli Stati, durante le loro dichiarazioni, hanno spesso evitato di utilizzare l'espressione *jus contra bellum*; la Turchia ha fatto di sovente riferimento alla questione della sicurezza domestica piuttosto che all'autotutela.

---

<sup>27</sup> Si veda anche l'articolo 2, paragrafo 1 della Carta delle Nazioni Unite che determina che l'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri. Cfr., *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*, supra n. 15, p. 251; *Ki-Gab Park, La protection de la souverainete aerienn*e 51–62 (A. Pedone 1991); Marcus Schladebach, *Luftvoheit: Kontinuitat und Wandel (= 236 Jus Publicum)* 216, 253–61 (Mohr Siebeck 2014); R. LUZZATO, F. POCAR, *Codice di Diritto Internazionale Pubblico*, Giappichelli, Torino, 2016, p.403.

<sup>28</sup> *Ki-Gab Park*, op. cit., p.192 ss.

<sup>29</sup> Olivier Corten, *Le droit contre la guerre: L'interdiction du recours a la force en droit international contemporain* 67–118 (A. Pedone 2014).

<sup>30</sup> È possibile leggere il II volume del Rapporto del 2009, p.242 ss. dell' Independent Fact-Finding Mission sulla guerra tra la Georgia e la Russia, dove sono anche reperibili il volume I e il volume III, nella pagina: [http://www.mpil.de/en/pub/publications/archive/independent\\_international\\_fact.cfm](http://www.mpil.de/en/pub/publications/archive/independent_international_fact.cfm).

<sup>31</sup> O. Corten, *Le droit*, supra n. 26, at 88–118. See also the comments by Benedetto Conforti (Institute of International Law, Belgium) in *72 Annuaire de l'Institut de droit international* 150–51 (2007), available at <http://www.justitiaetpace.org/idiF/annuaireF/2007/Roucounas.pdf>.

<sup>32</sup> Statement by the NATO Secretary General after the Extraordinary NAC Meeting, NATO (Nov. 24, 2015), [http://www.nato.int/cps/en/natohq/news\\_125052.htm](http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_125052.htm).

<sup>33</sup> *UNSC Calls for 'Measured Response' over Russian Su-24 Incident*, Sputnik (Nov. 24, 2015), <http://sputniknews.com/world/20151124/1030677162/su24-turkey-uns-russia.html>.

3. Questo non vuol dire che uno Stato, che subisce una violazione del proprio spazio aereo da parte di velivoli militari, non possa in alcuna situazione usare la risposta armata nel momento in cui l'incursione non costituisca un attacco armato<sup>34</sup>. Ma intercettare dei velivoli in questi casi è disciplinato da un altro insieme di norme e principi in materia di operazioni di polizia in tempo di pace, piuttosto che da norme generali di jus contra bellum<sup>35</sup>. Questo approccio si accosta alla risoluzione adottata dall'Institut de Droit International, nell'anno 2007, durante la riunione svoltasi nella città di Santiago, nel senso che le azioni implicanti l'impiego della forza di minore intensità possono dar luogo a delle contromisure conformi al diritto internazionale, e in caso di attacco di minore intensità lo Stato mirato può intraprendere ugualmente le misure di polizia strettamente necessarie per respingere l'attacco<sup>36</sup>.

Queste misure di polizia, che – in casi di violazione dello spazio aereo da parte di velivoli militari – implicano l'intercettazione di aerei battenti bandiera straniera, se è necessario anche utilizzando la forza, si fondano su quelle che potremmo definire forza interna dello Stato, id est quelle misure di carattere coercitivo che uno Stato può adottare contro gli individui o le comunità nell'ambito interno del suo territorio<sup>37</sup>. Possono essere in tal modo adottati in talune circostanze anche in mancanza di un precedente attacco armato, ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Sebbene non sia semplice qualche volta valutare un incidente nel mantenere stretta la differenza analitica, il ricorso allo strumento dell'azione coercitiva militare in tale ambito avverrebbe unicamente quando alcune condizioni vengono rispettate.

Anche se il ricorso all'uso della forza può essere consentito sia se si dovesse prendere in considerazione questi casi nell'ottica dell'articolo 51 della Carta di San Francisco che concerne, per l'appunto, la legittima difesa individuale o collettiva, sia come strumento di azione di contrasto della polizia, quest'ultimo punto potrebbe costituire una ampia diversificazione nel caso di cui si sta trattando. Il diritto di intraprendere l'azione coercitiva armata di tale portata è necessariamente circoscritta all'azione individuale – come opposta a quella della legittima difesa collettiva – sul territorio nazionale – come opposto al territorio di un terzo Stato e senza dover andare a toccare la questione dell'azione della forza negli spazi internazionali<sup>38</sup>.

In questo caso, pare plausibile che l'attacco potesse aver luogo – almeno in parte – quando il velivolo militare, battente bandiera russa, si trovava oltre lo spazio aereo della Turchia. In una dichiarazione, il presidente russo Vladimir Putin aveva evidenziato che il velivolo delle forze aeree russe è stato attaccato quando si trovava a circa 1 km all'interno del territorio siriano.

Tranne in determinate circostanze, in cui l'intenzione di sconfinare del velivolo militare è nettamente belligerante, i continui avvertimenti devono essere stati rilasciati e considerati non efficaci. Tale condizione sarebbe stata vista come un aspetto della condizione di necessità in base alla quale il ricorso all'azione

---

<sup>34</sup> for the view that any, even minor, intrusion in airspace amounts to an armed attack, STEFAN HOBE, *Airspace in 1 The Max Planck Encyclopedia of Public International Law* 263, 266 (Rudiger Wolfrum, ed.) (Oxford University Press 2012).

<sup>35</sup> Park, op. cit., p.291ss.

<sup>36</sup> Risoluzione del 27 ottobre 2007, *Present Problems of the Use of Armed Force in International Law – A Self-Defence*, reperibile in: [http://www.justitiaetpace.org/idiE/resolutionsE/2007\\_san\\_02\\_en.pdf](http://www.justitiaetpace.org/idiE/resolutionsE/2007_san_02_en.pdf).

<sup>37</sup> Si legga l'opinione di B. CONFORTI, *Problèmes actuels du recours à la force en droit international Sous-groupe : La légitime défense*, in *Annuaire de l'Institut de droit International*, 2007, p.150 ss.

<sup>38</sup> Albrecht Randelzhofer & Oliver Dorr, Article 2(4), in *The Charter of the United Nations: A Commentary* 200, 215 (Bruno Simma et al., eds) (3rd ed., Oxford University Press 2012). See also the discussion in Raphael van Steenberghe, *La légitime défense en droit international public* 253 (Larcier 2012).

coercitiva armata deve essere il solo strumento posto a disposizione per porre termine all'intrusione aerea ritenuta sul piano giuridico illegittima. Qui, le autorità di Ankara hanno asserito che erano stati lanciati una decina di avvertimenti nell'arco di tempo di cinque minuti prima che fosse stato intercettato il velivolo militare, battente bandiera russa, mentre le autorità di Mosca – in base alla testimonianza rilasciata dal capitano Konstantin Murakhtin, uno dei due piloti – sostenevano che non era stato dato alcun avvertimento<sup>39</sup>. Per valutare se vi è stato il rispetto di questa condizione, un'inchiesta sulle chiare e precise circostanze dell'incidente non deve unicamente puntare a statuire se gli avvertimenti siano stati effettivamente rilasciati, ma se sono stati lanciati in una maniera che siano stati recepiti e compresi dai membri del velivolo militare russo. È sintomatico a questo proposito che un comunicato stampa del Ministero degli Affari Esteri della Turchia è stato rilasciato il 30 gennaio 2016, il giorno dopo una presunta incursione aerea russa nello spazio aereo della Turchia insista sulla questione che gli avvisi sono stati emessi sia in lingua inglese, sia in lingua russa<sup>40</sup>.

La condizione piena dei criteri della necessità e proporzionalità delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza aerea va in ogni modo rispettata. Il parametro della necessità – nel senso del principio della necessità militare, starebbe a fondamento dell'intero diritto bellico, consentendo di giudicare leciti tutti quei comportamenti, implicanti l'uso della forza, che si dimostrino necessari al fine di raggiungere lo scopo bellico come un insieme circoscritto di norme inibite, per cui ogni comportamento che non risulti espressamente vietato dovrebbe considerarsi lecito<sup>41</sup> – sta a indicare che l'impiego dell'azione coercitiva armata, id est la forza, deve essere l'ultima soluzione allo scopo di ripristinare la sicurezza sul territorio<sup>42</sup>. Il parametro della proporzionalità – con cui vengono giudicati i caratteri degli attacchi consentiti e che inibisce tali attacchi che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato<sup>43</sup> – indica, invece, la proporzione che è d'uopo osservare fra l'azione intrapresa e il suo obiettivo, in particolar modo il ristabilimento della sovranità territoriale e il mantenimento dell'ordine pubblico, perni fondamentali.

Circa le violazioni dello spazio aereo, il lasso breve di tempo di un'incursione non è necessariamente un indicatore, secondo cui le misure di intercettazione coercitiva

---

<sup>39</sup> Per un ampio approfondimento, si veda in <https://www.rt.com/news/323431-saved-pilot-turkish-su24>; G. FEIFER, *Putin's Game of Chicken*, in *Foreign Affairs*, 30/11/2015, reperibile anche nella seguente pagina, <https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-11-30/putins-game-chicken>.

<sup>40</sup> Comunicato stampa del Ministero degli Esteri turco, No: 33, 30 January 2016, Press Release Regarding the Violation of Turkish Airspace on 29 January 2016 by a RF Aircraft, Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, second cui, Yesterday (29 January 2016) at 11.46 hours local time, a SU-34 type Russian aircraft violated Turkish airspace. Before the violation actually took place, Russian plane was warned numerous times by Turkish air radar units, (through appropriate channels) both in English and Russian languages. Despite several previous explicit statements of warnings by both Turkey and NATO, this new violation is yet another concrete example of Russian escalatory behaviour. We once again explicitly call on Russia, to act responsibly and not to violate Turkish Airspace, which is NATO airspace. We underline that such actions could lead to serious consequences, the responsibility of which will totally rest with the Russian Federation. Russian Ambassador to Ankara has been summoned to the MFA yesterday evening. At the meeting we strongly protested and condemned this violation and reiterated, once again, aforementioned concerns as to the gravity of such violations.

<sup>41</sup> G. VENTURINI, *Necessità e Proporzionalità nell'uso della forza militare* in diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 1988, p.123.

<sup>42</sup> Si veda la posizione di R. AGO, *The Internationally Wrongful Act of the State, Source of International Responsibility*, in [http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a\\_cn4\\_318\\_add5\\_7.pdf](http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_318_add5_7.pdf); G. DISTEFANO, *Use of Force*, in *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict*, Oxford University Press 2014, p.545 ss.; J. GARDAM, *Necessity and Proportionality in Jus ad Bellum and Jus in Bello*, in *Am. J. Int'l L.* 1993, p.391 ss..

<sup>43</sup> G. VENTURINI, op. cit., Giuffrè, Milano, 1988, p.145.

fossero oltre rispetto alla minaccia percepita. Qui, vanno prese in considerazione la velocità del velivolo e il susseguirsi delle conseguenze che possono essere potenzialmente devastanti e che vanno prese in ponderazione in determinati casi. Difatti, si potrebbe puntualizzare che un'incursione di un velivolo, in questo caso militare, costituirebbe o potrebbe manifestare la prima fase di una vera e propria imminente forma aggressiva. Gli Stati stessi hanno una necessità che potrebbe essere ritenuta legittima di essere capaci di reagire sia celermente, sia efficacemente a un reale attacco<sup>44</sup>. Ciò, ovviamente, potrebbe comportare una intercettazione mercé strumenti che concernono azioni di forza concreta ovvero manu militari se gli avvertimenti posti prima non abbiano avuto alcuna efficacia.

Viste le circostanze del caso di specie, diventa arduo dedurre un intento ostile del governo di Mosca nei confronti di quello di Ankara. A tal proposito, va ammesso però che la pratica delle forze aeree, battenti bandiera russa, di volare con il transponder spento non parlano a suo favore<sup>45</sup>. Anche se simili violazioni della piena sovranità della Turchia da parte di velivoli militari russi abbiano avuto luogo nei mesi trascorsi, le comunicazioni erano regolari sulla questione, tanto è vero che la stessa Russia era disposta ad ammettere la violazione dello spazio aereo dello Stato turco nell'ottobre del 2015<sup>46</sup>. In questo ambito, sarebbe stato poco plausibile comprendere l'intenzione aggressiva della Russia. In aggiunta, la breve durata di questo particolare caso, su una parte relativamente periferica del suo territorio, non pare richiedere una risposta così forte<sup>47</sup>. L'obiettivo circoscritto e pubblicamente dichiarato della presenza militare russa nella regione sta a indicare che la sua intenzione non era quella di colpire la Turchia. Queste travagliate circostanze hanno spinto all'intervento del ministro degli esteri russo, il quale ha asserito che l'intervento era stato già pianificato antecedentemente e che l'abbattimento del velivolo militare russo è il risultato di un vero e proprio agguato da parte della Turchia<sup>48</sup>. Ad ogni modo, l'abbattimento di un velivolo che causa – anche se indirettamente – la morte di un membro dell'equipaggio si inquadra nel contesto di una risposta sproporzionata alla violazione nominale del territorio dello Stato turco. In sintesi, l'esame della norma che concerne l'impiego della coercizione armata, cioè a dire l'uso della forza, potrebbe portare a ritenere che l'abbattimento del velivolo militare, battente bandiera dello Stato russo, sia dubbio. Difatti, nell'articolo 31, paragrafo 1, progetto di articoli sulla Responsabilità dello Stato della commissione del diritto internazionale, in cui viene enunciato che lo Stato responsabile ha l'obbligo di riparare integralmente il pregiudizio causato dall'atto internazionalmente illecito, la Turchia è in dovere di riparare del tutto il danno cagionato attraverso il suo atto illecito consumato con l'abbattimento del velivolo russo<sup>49</sup>.

---

<sup>44</sup> G. ODOM, *A 'Rules-Based Approach' to Airspace Defence: A U.S. Perspective on the International Law of the Sea and Airspace, Air Defense Measures, and the Freedom of Navigation*, in *Revue Belge de Droit International*, 2014/1, p.65 ss.

<sup>45</sup> S. JOHNSON, *Sweden Intercepts Russian Military Planes Flying with Their Transponders Off over Baltic Region*, *Business Insider UK* (Mar. 24, 2015), <http://uk.businessinsider.com/r-sweden-intercepts-russian-planes-over-baltic-amid-regional-tensions-2015-3?r=US&IR=T>; C. MATLACK, *Russia's 'Dark' Warplanes Are Spooking Europe*, *Bloomberg* (Mar. 9, 2015), <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-09/russia-s-dark-warplanes-are-spooking-europe>.

<sup>46</sup> Si veda l'articolo di K. SHAHEEN, *Turkey 'cannot endure' Russian violation of airspace, president says*, <https://www.theguardian.com/world/2015/oct/06/nato-chief-jens-stoltenberg-russia-turkish-airspace-violations-syria>.

<sup>47</sup> F. LUKYANOV, *After Sukhoi Crash: A Bloc or a Coalition Dilemma*, *Russia in Global Affairs*, 25/11/2015, in <http://eng.globalaffairs.ru/redcol/After-Sukhoi-crash-a-bloc-or-a-coalition-dilemma-17836>.

<sup>48</sup> Si veda in <https://www.rt.com/news/323404-lavrov-syria-s24-turkey/>.

<sup>49</sup> La bozza del Progetto di articoli sulla responsabilità dello stato della commissione del diritto internazionale è reperibile in [http://www.ius-sapienza.it/avvisi/download/Avviso20100407\\_DirittoInternazionaleDroupOut.pdf](http://www.ius-sapienza.it/avvisi/download/Avviso20100407_DirittoInternazionaleDroupOut.pdf).

4. In una prima fase, il presidente russo, cioè Vladimir Putin, ha utilizzato proposizioni pesanti per qualificare l'azione turca quale atto criminoso, evitando l'uso di altre espressioni come quello di attacco armato e aggressione. Il primo ministro della Russia Dmitry Medvedev ha rincarato la dose asserendo che l'azione turca è da reputare quale vero e proprio atto aggressivo nei riguardi della Russia indipendente e sovrana<sup>50</sup>. Si dibatte inoltre se l'abbattimento di uno solo velivolo militare equivalga a un vero e proprio attacco armato, facendo, in tal modo, scattare il diritto alla legittima difesa ovvero se si limita a un mero incidente di frontiera. Anche se l'abbattimento del velivolo militare, battente bandiera della Federazione russa, dovesse essere considerato come un atto che supera la linea di demarcazione del c.d. attacco armato; pare arduo ritenere che l'attivazione in autotutela da parte della Russia possa essere tenuta in considerazione. Dal momento in cui l'attacco sia cessato, subito dopo l'abbattimento del Sukhoi Su-24, sia la Russia, sia la Turchia manifestando la volontà di risolvere il caso attraverso gli strumenti pacifici, viene a svilirsi da parte della Russia il ricorso alla legittima difesa. Tanto è vero che proprio le autorità di Mosca, nei giorni seguenti dopo l'incidente, hanno preferito intraprendere la strada della soluzione pacifica.

Circa il c.d. *jus in bello* – vale a dire l'applicazione del diritto internazionale dei conflitti armati, il cui scopo è circoscrivere la violenza bellica nei confronti degli individui regolando sia la condotta delle ostilità sia la protezione delle vittime<sup>51</sup> –, l'aver colpito i membri dell'equipaggio del velivolo russo Sukhoi Su-24, da parte dei ribelli siriani, rientra nel quadro della violazione del diritto internazionale d'umanità. Difatti, nel Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949, che concerne la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali – c.d. Protocollo I –, l'articolo 42, paragrafo 1, enuncia che nessuna persona che si lancia in paracadute da un aeromobile in pericolo potrà essere oggetto di attacco durante la discesa<sup>52</sup>. Infatti, i due piloti che si sono lanciati con il paracadute non potevano essere oggetto d'attacco durante la discesa in paracadute e, nel caso in cui siano atterrati nel territorio della parte avversa, non potevano essere attaccati, ma doveva essere loro concessa l'opportunità di arrendersi<sup>53</sup>. La norma de quo, tuttavia, non può essere applicabile a questo caso, dal momento che il conflitto armato che si oppone alle forze militari siriane, quest'ultime supportate dalla Russia, andrebbe qualificato come non internazionale<sup>54</sup>. Va menzionato, inoltre, che la Siria non è parte del Protocollo aggiuntivo I.

D'altronde, questa disposizione è considerata una specie di riflesso del diritto internazionale cogente d'umanità, applicabile dal diritto internazionale dei conflitti non armati da parte della Croce Rossa Internazionale<sup>55</sup>, nonché dal manuale sul

---

<sup>50</sup> C. ENLOE, *In Response to Turkey's Aggression, Russia Plans to Retaliate with a Number of Economic Sanctions*, The Blaze 26/11/2015, in <http://www.theblaze.com/stories/2015/11/26/in-response-to-turkeys-aggression-russia-plans-to-retaliate-with-a-number-of-economic-sanctions/>.

<sup>51</sup> C. FOCARELLI, *Trattato di Diritto Internazionale*, UTET Giuridica, Torino, 2015, p.1171 ss.

<sup>52</sup> G. PIAZZI, *Diritto Internazionale Umanitario. Le quattro Convenzioni di Ginevra 1949. I due Protocolli aggiuntivi 1977*, Edizioni Camilliane, Torino, 1991, p. 79 ss.; F. KALSHOVEN, *Reflections on the Law of War: Collected Essays*, in *International Humanitarian Law*, p.69ss., p.268ss.,2007; Y. DINSTEIN, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, Cambridge University Press, 2004, p.144 ss.; S. OETER, *Methods and Means of Combat*, in *The Handbook of International Humanitarian Law*, 2008, p.119 ss.

<sup>53</sup> N. RONZITTI, *Diritto Internazionale dei Conflitti Armati*, Giappichelli, Torino, 2014, p.304.

<sup>54</sup> Si veda il rapporto della Commissione internazionale indipendente che ha indagato sul caso della Siria, in [http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A.HRC.30.48\\_AEV.pdf](http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A.HRC.30.48_AEV.pdf).

<sup>55</sup> J. M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK, *Customary international humanitarian law*, Cambridge University Press, 2009, p.170 ss. Cfr. Anche il testo del manuale di cui sopra, reperibile nel seguente pagina, in <http://ihlresearch.org/amw/HPCR%20Manual.pdf>.

diritto internazionale da applicare nella guerra aerea e missilistica. La violazione della norma non è d'altronde riconosciuta come crimine di guerra nell'ambito dei trattati internazionali. Sia nelle Convenzioni di Ginevra e sia nel Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, e concernente il Protocollo addizionale del 1977 – c. d. Protocollo aggiuntivo II – relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali<sup>56</sup>, (quest'ultimo costituisce un'ampia espansione che trova applicazione solo nei casi in cui la soglia del conflitto sia alta all'interno di uno Stato, un conflitto tra le forze armate regolari del governo legittimo e quelle dissidenti o contro gruppi armati organizzati)<sup>57</sup>, non contengono una norma relativa alla responsabilità per crimini internazionali. Lo Statuto di Roma del 1998, che ha dato avvio alla composizione strutturale della Corte Penale Internazionale<sup>58</sup>, non lo considera uno specifico crimine di guerra sebbene questi individui non rientrano nella struttura dei conflitti internazionali armati e non armati.

Infine, va rammentato anche il problema dell'atteggiamento passivo della polizia russa nel non essere intervenuta a difendere e proteggere i locali della sede diplomatica turca nella capitale, che hanno subito dei danni, sembra rappresentare una violazione del dovere speciale da parte delle autorità russe, in quanto Stato ospitante – a sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 – di prendere tutte le misure appropriate per impedire che le stanze della missione siano invase o danneggiate, la pace della missione sia turbata, e la dignità della stessa diminuita<sup>59</sup>. Nel rispetto dell'applicazione di questa disposizione, gli Stati di residenza sono vincolati di prevenire manifestazioni pubbliche – a prescindere dalle ragioni politiche dei manifestanti – in modo da non disturbare la tranquillità e garantire la pace o la dignità della sede diplomatica, ma anche quello di assicurare che non si creino danni ai locali stessi dell'ambasciata<sup>60</sup>.

L'omissione da parte delle autorità di polizia potrebbe essere recepita come un atto occulto di rappresaglia, anche se tale comportamento non contribuisce a frenare le tensioni e non viene comunque giustificato dalle norme del diritto internazionale pubblico. Leggendo il Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del diritto internazionale proprio all'articolo 50, paragrafo 2, concernente gli obblighi non pregiudicabili da contromisure, si evince che uno Stato che ricorra a contromisure non è esentato dall'adempiere ai propri obblighi come, in primis, quelli derivanti da procedure di soluzione delle controversie applicabile nei rapporti con lo Stato responsabile e, in secundis, di rispettare l'inviolabilità di agenti, locali, archivi e documenti diplomatici o consolari, nel senso che tali contromisure non possono motivare una violazione dell'inviolabilità dei locali di una sede diplomatica estera. Su questo punto è d'uopo menzionare

---

<sup>56</sup> P. BENVENUTI, Movimenti insurrezionali e protocolli aggiuntivi alle convenzioni di Ginevra del 1949, in RDI, 1981, p. 513 ss.

<sup>57</sup> N. RONZITTI, op. cit., Giappichelli, Torino, 2014, p.362.

<sup>58</sup> A. LANCIOTTI, La Corte penale internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario, Giappichelli, Torino, 2013, p.29 ss.; V. FANCHIOTTI, La Corte Penale Internazionale, profili sostanziali e processuali, Giappichelli, Torino, 2014, p.93 ss.

<sup>59</sup> C. C. GIALDINO, Lineamenti di Diritto diplomatico e consolare, Giappichelli, Torino, 2015, p.214 ss.; G. PACCIONE, Un Mare di Abusi. *La vicenda dell'Enrica Lexie e dei due Marò nel contesto del diritto internazionale*, Adda Editore, Bari, 2016, p.155 ss.

<sup>60</sup> A. MARESCA, La Missione Diplomatica, Giuffrè, Milano, 1967, p.207 ss.; M. GIULIANO, Le relazioni e immunità diplomatiche, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano, 1968, p.125 ss.; S. E. NAHLIK, Development of Diplomatic Law: Selected Problems, in *Recueil des Cours*, 1990, p.310 ss.; A. TANZI, *L'immunità dalla giurisdizione degli agenti diplomatici*, CEDAM, Padova, 1991, p.34 ss.; J. D'ASPREMONT, Premises of Diplomatic Missions, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford University Press 2012, p.413 ss.; E. DENZA, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Oxford University Press 2016, p.140 ss.

quanto ebbe modo di esprimersi la Corte Internazionale di Giustizia, nella ben nota sentenza del 24 maggio 1980 nell'affare del personale diplomatico e consolare statunitense ostaggio a Teheran, ritenendo che anche in caso di conflitto armato o in caso di rottura delle relazioni diplomatiche tali disposizioni richiedono che sia l'inviolabilità dei membri di una missione diplomatica sia i locali, la proprietà e gli archivi della sede diplomatica deve essere tollerato dallo Stato di residenza<sup>61</sup>.

Difatti, come è evincibile dall'utilizzo della Corte Internazionale di Giustizia dell'espressione self-contained regime, le disposizioni in materia di immunità e privilegi diplomatiche sono generalmente escluse dal campo di applicazione delle norme ordinarie di contromisure. Se la presunta inerzia da parte delle forze di polizia russe di non aver protetto l'ambasciata turca a Mosca fosse confermata, la Russia si assumerebbe la responsabilità di riparare i danni cagionati alla missione permanente diplomatica della Turchia.

---

<sup>61</sup> Si veda in <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=334&p1=3&p2=3&case=64&p3=5>; Cfr. N. RONZITTI, Introduzione al Diritto Internazionale, Giappichelli, Torino, 2013, p.286 ss.; M. SOSSAI, La prevenzione del Terrorismo nel diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2012, p.87 ss.; G. PACCIONE, Il Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite e il diritto diplomatico e consolare, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 28/12/2012, © Diritto.it s.r.l.; S. MARCHISIO, Corso di Diritto Internazionale, Giappichelli, Torino, 2014, p.391 ss.